

DISEGNO DI LEGGE N. 3

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

659

"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
24/75 SULLE PROCEDURE E GLI ORGANI DELLA PRO-
GRAMMAZIONE"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 15/1/1979.

REGIONE PUGLIA

ART.1

Il piano di sviluppo economico ed il piano di assetto del territorio, approvati - in una con i conseguenti provvedimenti normativi di attuazione - dal Consiglio regionale, hanno efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per la Regione, gli Enti e le Aziende direttamente o indirettamente dipendenti dalla Regione o ad essa comunque collegati, gli Enti locali per le materie delegate dalla Regione.

Il piano di sviluppo economico ed il piano di assetto del territorio danno l'indirizzo per le attività proprie degli Enti locali, degli altri enti pubblici, delle aziende a partecipazione pubblica e dei privati.

Il piano di sviluppo economico non può riferirsi ad un periodo inferiore al triennio.

ART.2

Il secondo ed il terzo comma dell'art.4 della legge regionale n.24/75 sono soppressi e vengono così sostituiti:

"La Giunta deve sottoporre al Consiglio regionale il piano di assetto del territorio insieme con il piano di sviluppo economico e regionale.

I piani settoriali di intervento debbono essere articolati sulla base delle indicazioni contenute nel programma regionale di sviluppo".

ART.3

Al fine di assicurare il miglior coordinamento tra il Consiglio regionale e la Giunta, è costituito presso il Con-

REGIONE PUGLIA

Il Presidente del Comitato partecipa alle consultazioni degli Enti locali e delle forze sociali promosse dall'Assessore alla Programmazione, nell'ambito delle direttive del Consiglio regionale ai sensi dell'art.5 della legge 24/75.

Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale del personale del Consiglio regionale nell'ambito del contingente allo stesso assegnato e, per il tramite dell'Assessore alla Programmazione, utilizza gli uffici e gli strumenti della programmazione.

ART.6

L'art.11 della legge 24/75 è soppresso e viene così sostituito:

"E' costituito presso la Giunta regionale il Comitato Tecnico Scientifico per la Programmazione regionale con il compito di predisporre, anche in termini di ipotesi alternative, le linee direttrici del piano di sviluppo economico e del piano di assetto del territorio nonché dei programmi di intervento settoriale.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha altresì il compito di approfondire l'impostazione metodologica dei lavori di formazione, aggiornamento e verifica dei piani e di esprimere parere sulle leggi regionali di rilevanza per la programmazione economica e per la pianificazione territoriale e sulle politiche nazionali di carattere ordinario e straordinario nonché sui rapporti di consulenza da stipularsi, anche in via continuativa, con gli Istituti universitari, Enti o singoli esperti concernenti specifici lavori, di indagine,

REGIONE PUGLIA

ricerca, progettazione, rilevazione ed elaborazione dei dati, attinenti la programmazione economica e la pianificazione territoriale".

ART.7

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da 9 esperti di riconosciuta competenza nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Programmazione.

Gli esperti nominati durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Nella nomina degli esperti devono essere assicurate, prioritariamente ed in modo distinto e complementare, competenze tecnico-scientifiche per le seguenti aree: 1) area economico-sociale generale e settoriale; 2) area urbanistico-territoriale; 3) area metodologico-statistica.

Il Comitato Tecnico Scientifico, del quale fanno parte di diritto il Presidente del Comitato Consiliare per il Piano ed il Coordinatore del settore programmazione, è presieduto dall'Assessore alla Programmazione, o, in sua vece, dal Presidente del Comitato Consiliare per il Piano.

Gli altri coordinatori di settore, su richiesta del Presidente, possono di volta in volta e per le materie ricadenti nel settore di competenza partecipare alla riunione del Comitato.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta al mese.

Ai servizi di segreteria del Comitato si provvede con

REGIONE PUGLIA

il personale del settore Programmazione.

Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, viene determinata la misura dei compensi spettanti agli esperti componenti il Comitato Tecnico Scientifico.

ART.8

L'art.12 della legge 24/75 è integrato con il seguente comma: "Per garantire alla Regione supporti tecnici permanenti atti a fornire servizi continuativi per quanto riguarda la conoscenza della realtà economica e sociale ai fini di programmazione, la Regione provvederà a redigere un piano regionale per la ricerca e per le applicazioni informatiche, per la ricerca economica e per l'informazione socio-statistica".

ART.9

Il Settore Programmazione è articolato nei seguenti uffici:

Ufficio del Programma con il compito di curare la impostazione del piano di sviluppo economico e del piano di assetto del territorio, effettuare le operazioni di analisi e di verifica e provvedere alle eventuali modifiche.

L'Ufficio del Programma cura il coordinamento della programmazione regionale con quella nazionale. L'Ufficio del Programma cura, altresì, il coordinamento dell'intervento straordinario e comunitario con quello ordinario;

- 6 -

R E G I O N E P U G L I A

Ufficio Statistico con il compito di raccogliere, sistematizzare ed elaborare gli indicatori economici e sociali relativi all'attività di programmazione globale e settoriale;

Ufficio per l'Attuazione del Piano con il compito di seguire, anche attraverso i dipartimenti, la rispondenza dell'azione dei diversi comparti dell'attività regionale alle indicazioni dei documenti programmatici;

Ufficio del Bilancio con il compito di provvedere alle necessarie analisi qualitative e quantitative per le relazioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale n.24/75;

Ufficio per i Rapporti con la realtà regionale con il compito di curare il collegamento con gli Enti locali, le forze sociali e culturali della collettività regionale in attuazione delle direttive del Consiglio regionale ai sensi dell'art.5 della legge regionale n.24/75, provvedendo alla raccolta e organica sistemazione di tutte le proposte, indicazioni ed osservazioni;

Ufficio Acque con il compito di studio e di analisi dei problemi delle acque e di predisposizione dei programmi di intervento in ordine al reperimento, alla tutela e all'uso delle riserve idriche anche non convenzionali;

Ufficio Energia con il compito di individuare i fabbisogni di energia, predisporre le proposte di intervento con riferimento anche alle fonti alternative e di seguire la realizzazione del progetto regionale di metanizzazione.

ART.10

Il personale del settore Programmazione di cui all'ar-

REGIONE⁷ PUGLIA

articolo 14 della Legge Regionale n.14/1975, con qualifica di settimo livello retributivo e funzionale decorrente dalla data di inquadramento nei ruoli regionali, è costituito dal personale della Regione inquadrato nei ruoli regionali ai sensi dell'art.16 della L.R.24/75, dal personale della Regione assunto ai sensi del terzo comma dell'art.2 della L.R. 52/1975 nonché da altre sei unità di cui due statistici, un econometrico, un urbanista, un agronomo ed un ingegnere sistemista da assumere con appositi concorsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Tutto il personale di cui al precedente comma non può essere destinato ad altro incarico.

ART.11

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

REGIONE REGIONALE PUGLIA
I